Relazione Illustrativa

Proposta di legge "Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura della viabilità lungo la E45 del "Viadotto Puleto".

Premessa

A seguito del sequestro preventivo disposto dalla Procura di Arezzo in data 16 gennaio 2019, l'ANAS Area Compartimentale della Toscana, per la propria competenza, ha disposto la chiusura totale della SS 3Bis Tiberina e l'interdizione al traffico veicolare in entrambe le direzioni del "Viadotto Puleto" lungo la viabilita E45 mentre l'ANAS Area Compartimentale della Emilia Romagna, per la propria competenza, ha disposto la chiusura al traffico della SS 3Bis Tiberina carreggiata sud (Roma) dal km 168+200 (località Verghereto) al km 162+698 (confine regionale).

Tale chiusura ha determinato la deviazione del traffico pesante ad altri itinerari di lunga percorrenza a mezzo di tratte autostradali, e l'utilizzo di viabilità alternativa locale per il traffico leggero e il traffico pesante avente destinazione nelle aree servite dagli svincoli sopra citati, su strade di montagna con tempi di percorrenza di oltre un'ora in più ed in condizioni molto critiche stante lo stato delle strade ed il periodo invernale.

La situazione ha significato di fatto l'interruzione delle relazioni tra Emilia-Romagna e Toscana, nella zona di confine tra la Provincia di Arezzo e le Province di Forlì Cesena e di Rimini, e la spaccatura dell'intero sistema viario sudovest - nordest dell'Italia centrale, di cui la SS 3Bis Tiberina rappresenta la dorsale fondamentale.

In conseguenza dei gravi disagi, causati dalla succitata interdizione totale della circolazione di mezzi, alla popolazione ed alle attività economiche e produttive locali, il Presidente della Giunta regionale con decreto 28 gennaio 2019 n. 14, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 come analogamente disposto dal Presidente della Regione Emilia - Romagna con proprio decreto n. 11 del 24 gennaio 2019;

Il viadotto "Il Puleto" è stato parzialmente riaperto al traffico in data 13 febbraio 2019 ma permane sospeso il transito ai mezzi pesanti aventi portata a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate.

Pertanto, risulta necessario provvedere, nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale richiesto sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.1/2018, ad uno stanziamento finanziario straordinario, in via di anticipazione, per fronteggiare le rilevanti criticità verificatesi sul piano produttivo e occupazionale nella zona del territorio regionale interessata dalla predetta chiusura totale alla viabilità della E45, in particolare in favore delle attività economiche e produttive, aventi sede operativa all'interno del perimetro territoriale regionale interessato dalla chiusura in questione, ossia lungo la viabilità E45 ricadente nei comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.

La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario in questione nonché la disciplina relativa alla presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.

0000000000000

L'articolo 1 prevede, al **comma 1**, un sostegno economico, a carattere straordinario, in favore delle attività economiche e produttive aventi sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45 nel tratto ricadente nei comuni di Pieve S. Stefano e Sansepolcro.

Il **comma 2** stabilisce che detto sostegno economico è determinato sulla base del decremento del fatturato subito nel periodo intercorrente tra la data del 16 gennaio 2019 e la data di totale riapertura del viadotto, ed in ogni caso non oltre la data del 15 aprile 2019, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, in applicazione dei seguenti criteri:

- a) la misura massima del sostegno può giungere fino al 100 per cento del decremento di fatturato subito e dimostrato ai sensi del comma 3, compatibilmente con le risorse disponibili;
- b) è in ogni caso applicata una percentuale di abbattimento sulla base della stima dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo considerato;
- c) il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
- d) il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavori nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

Il **comma 3** stabilisce che il decremento di fatturato è dimostrato mediante dichiarazione del rappresentate legale resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza.

Infine, il **comma 4** prevede che la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.

L'articolo 2 autorizza, per l'attuazione della presente legge, la spesa massima di euro 300.000,00 per l'anno 2019. Ai fini della copertura degli oneri suddetti, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2019

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 300.000,00;

- In aumento

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 300.000,00.

L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione dell'urgenza dell'intervento.